

GIOVANNI CIRILLO¹

Prodotti di qualità e protezione dei dati personali*

¹ già assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre

I. NUOVO PACCHETTO QUALITÀ E VALORE DELLA «PERSONAL DATA PROTECTION»

Il nuovo Pacchetto Qualità, come è stato detto¹, nella sua prospettiva sistemica e unificante, si propone come regolamento (anche) di “valori”, e in quest’ottica, tra le varie novità introdotte, assegna rilievo centrale al tema della protezione dei dati personali nell’ambito delle procedure ivi previste e regolate, cui dedica diverse specifiche previsioni in più punti del preambolo e, poi, dell’articolato. Si tratta di un profilo assolutamente innovativo rispetto alla disciplina previgente², che va ad affiancarsi ad altre disposizioni pure riguardanti, sotto differenti aspetti, il trattamento e la protezione dei dati personali

* Il presente lavoro è frutto delle attività di ricerca svolte all’interno del Progetto Prin 2022 «The future of food, the food of the future. Novel Food, innovation, sustainability and legal issues», 2022EPRMH9, finanziato dall’Unione europea – *NextGeneration EU*.

¹ F. ALBISINNI, *Il tema. Il nuovo Pacchetto Qualità: una dimensione condivisa e una disciplina in cammino, ben oltre i confini*, in questo Quaderno; ID., *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 319 s.

² Invero, tanto il Reg. (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, quanto le pertinenti disposizioni del Reg. (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, e del Reg. (UE) 2019/787, del 17 aprile 2019, non contenevano alcun riferimento in merito alla protezione dei dati personali, già regolata principalmente, a livello comunitario, dalla Dir. 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, e dal Reg. (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000. Su tale quadro v., tra i molti, G. AMBROSIO, R. SAIJA, L. CARRARA, *Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni*, Wolters Kluwer, Milano, 2022; M. GIUFFRIDA, *Prodotti a qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell’Unione europea*, diretto da L. Costato, F. Albisinni, II, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, IV ed., 2023, pp. 977 ss.; I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell’UE*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, pp. 599 ss.; G. RUSCONI, O. CESANA, *Il diritto alimentare*, Wolters Kluwer, Milano, 2024, pp. 659 ss.

in plurimi contesti normativi propri del diritto agroalimentare europeo³. Il presente contributo si propone, quindi, di offrire una prima lettura di tali nuove disposizioni, anche alla luce delle molteplici questioni che sono venute a delinarsi durante l'*iter* legislativo culminato nell'adozione del recente regolamento⁴.

Per poter comprendere l'effettiva portata delle novità introdotte, occorre innanzitutto mettere a fuoco l'interazione che viene a instaurarsi fra la disciplina delle indicazioni di qualità dei prodotti agroalimentari, da un lato, e la protezione dei dati personali, dall'altro, ossia tra ambiti fattuali e normativi che, a prima vista, potrebbero apparire alquanto distanti. Invero, è

³ V., ad es., art. 151 Reg. (UE) 2021/2115, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC e finanziati dal FEAGA e dal FEASR e che abroga i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; artt. 67 e 98-101 Reg. (UE) 2021/2116, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013; artt. 223-224 Reg. (UE) n. 1308/2013; artt. 135-136 e 143 Reg. (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, sui controlli ufficiali; artt. 37-38 Reg. (UE) n. 510/2014, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli; Reg. (UE) 2023/2674, del 22 novembre 2023, che modifica il Reg. (CE) n. 1217/2009 per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola. L'importanza della protezione dei dati personali nel contesto della PAC è stata evidenziata, in particolare, da Corte Giust., 9 novembre 2010, nelle cause riunite C-92/09 e 93/09, in curia.europa.eu (c.d. sentenza *Schecke*, su cui cfr. S. DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 2017, pp. 1035 ss.; S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in «Dig. disc. pubbl.», Agg., Utet Giuridica, Milano, 2017, pp. 621 ss.), che ha dichiarato invalidi gli artt. 42, punto 8-ter, e 44-bis Reg. (CE) n. 1290/2005 – introdotti dal Reg. (CE) n. 1437/2007, sulla cui Proposta v. il Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 10 aprile 2007, in www.edps.europa.eu – e il Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione, nella parte in cui imponevano la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario di finanziamenti provenienti dal FEAGA e del FEASR senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi, la frequenza, il tipo e l'entità degli aiuti percepiti; in proposito v. anche i considerando 69 ss. Reg. (UE) n. 1306/2013 e i Pareri del GEPD sulle proposte giuridiche relative alla PAC dopo il 2013, del 14 dicembre 2011, e sulla modifica della Proposta COM(2011) 628 definitivo/2, del 9 ottobre 2012, entrambi in www.edps.europa.eu.

⁴ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. Per qualche primo commento cfr., oltre agli altri contributi pubblicati in questo Quaderno, F. CAPELLI, *Considerazioni a margine del nuovo regolamento (UE) n. 2024/1143 sui regimi di qualità dei prodotti alimentari*, in «Dir. com. scambi internaz.», 2024, pp. 1 ss.; M. RAFANIELLO, *La nuova disciplina delle Indicazioni Geografiche nel recente Regolamento (UE) 2024/1143*, in «Annali del Dipartimento di Scienze Politiche. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli», 2024, pp. 365 ss.; S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Riv. dir. alim.», 2025, 2, pp. 30 ss.; A. ZAPPALAGLIO, E. BONADIO (a cura di), *The Future of Geographical Indications. European and Global Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2025, pp. 54 ss.

ben frequenti che le procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo, previste dai Regolamenti (UE) 2024/1143, 1308/2013 e 2019/787, possano implicare il trattamento di dati personali, *in primis* nominativi e recapiti di persone fisiche.

E così, il nuovo Regolamento esordisce sul tema⁵ premurandosi, innanzitutto, di ribadire a chiare lettere che «La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale»⁶; e di riaffermare la piena coerenza, anche nel contesto in esame, sia del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)⁷, che del Regolamento (UE) 2018/1725 (c.d. EUDPR)⁸, in relazione ai trattamenti di dati personali⁹ ef-

⁵ Considerando 10 e art. 3 («Protezione dei dati»), par. 1, Reg. (UE) 2024/1143.

⁶ Cfr., per un inquadramento generale, G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; AA.VV., *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, Giuffrè, Milano, 1998; S. SICA, *Principi generali*, in AA.VV., *La nuova disciplina della privacy*, diretto da S. Sica, P. Stanzone, Zanichelli, Bologna, 2005, pp. 3 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016; S. RODOTÀ, *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in «Riv. crit. dir. priv.», 2019, pp. 9 ss.

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Nella sterminata letteratura in argomento v., ad es., oltre ai riferimenti indicati nel prosieguo, AA.VV., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary*, a cura di C. Kuner, L.A. Bygrave, C. Docksey, Oxford University Press, Oxford, 2020 (con *Update of Selected Articles*, maggio 2021, disponibile in <https://global.oup.com/>); AA.VV., *General Data Protection Regulation. Article-by-Article Commentary*, a cura di I. Spiecker gen. Döhmann, V. Papakonstantinou, G. Hornung, P. De Hert, Nomos-Hart-Beck, Baden-Baden, München, Oxford, 2023.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. In proposito v. M. KĘDZIOR, *GDPR and beyond – a year of changes in the data protection landscape of the European Union*, in «ERA Forum», 2019, 19, 4, p. 508; V. CIMINA, *The data protection concepts of 'controller', 'processor' and 'joint controllership' under Regulation (EU) 2018/1725*, *ivi*, 2021, 21, 4, pp. 639 ss.; X. TRACOL, *Chapter V of Regulation (EU) 2018/1725 on transfers of personal data by Union institutions and bodies to third states and international organisations*, *ivi*, 2021, 22, 3, pp. 541 ss.

⁹ Ai sensi degli artt. 4, nn. 1 e 2, GDPR, e 3, nn. 1 e 3, EUDPR, per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)», con la precisazione che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»; mentre il «trattamento» corrisponde a «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a

fettuati, rispettivamente, da autorità degli Stati membri, oppure da parte di istituzioni, organi od organismi dell'Unione.

Prima ancora, la Commissione, dopo la presentazione della Proposta di Regolamento¹⁰, proprio nella consapevolezza dell'incidenza della prefigurata regolamentazione sulla protezione dei dati personali, ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art. 42, par. 1, EUDPR¹¹, alla consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, il quale, mediante la formulazione di un apposito Parere¹², ha avuto occasione di fornire importanti indicazioni in vista del superamento di talune criticità, che però risultano essere state recepite dai co-legislatori soltanto in parte.

L'intersezione tra normativa sulle indicazioni di qualità relative ai prodotti agroalimentari e quadro giuridico sulla protezione dei dati personali schiude, quindi, una variegata serie di temi e questioni, rispetto a cui nel prosieguo dell'indagine si tenterà di fornire un primo inquadramento.

2. RUOLI E QUALIFICHE «PRIVACY» DEI SOGGETTI COINVOLTI

Volendo tracciare, dunque, una rapida rassegna dei principali nodi problematici sottesi alla tematica in esame, viene subito in rilievo quello delle qualifiche soggettive, in base alla normativa di protezione dei dati personali, assunte dai vari attori coinvolti nelle procedure relative alle indicazioni di qualità.

dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». Su tali nozioni cfr. A. DE FRANCESCHI, *Art. 4 GDPR*, in AA.VV., *Codice della Privacy e Data Protection*, a cura di R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta, Giuffrè Francis LeFebvre, Milano, 2021, pp. 158 ss.; C. DEL FEDERICO, *Le definizioni*, in AA.VV., *La protezione dei dati personali in Italia*, diretto da G. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 64 ss.; S. MARTINELLI, *Art. 4 GDPR*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle persone*, a cura di A. Barba, S. Pagliantini, *Leggi collegate*, II, Utet Giuridica, Milano, 2019, pp. 86 ss.

¹⁰ COM(2022) 134 final/2, 2022/0089 (COD), 2 maggio 2022.

¹¹ A norma del quale «Dopo l'adozione di proposte di atti legislativi e di raccomandazioni o proposte al Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE o durante la stesura di atti delegati o di esecuzione, qualora essi incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati»; il par. 2 soggiunge che se l'atto in questione «è di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione può consultare anche il comitato europeo per la protezione dei dati» e che in tali casi il Garante e il Comitato «coordinano le proprie attività al fine di emettere un parere congiunto».

¹² *Opinion 15/2022*, del 18 luglio 2022, in www.edps.europa.eu, di cui viene dato atto nel considerando 85 Reg. (UE) 2024/1143.

Sul presupposto della necessità di una chiara definizione del «ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti» al fine di «garantire un elevato livello di protezione»¹³, fin dall'originaria formulazione della Proposta il testo legislativo stabilisce espressamente che la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri assumono la qualifica di «titolare del trattamento» (*controller*), ai sensi rispettivamente dell'art. 3, n. 8, EUDPR e dell'art. 4, n. 7, GDPR¹⁴, nelle procedure di rispettiva competenza in base al nuovo pacchetto qualità¹⁵. È dunque nei confronti di ciascuna di tali autorità, a seconda dei casi, che l'«interessato» – qualifica assunta dalla persona fisica cui i dati si riferiscono – può esercitare i propri diritti previsti dalla normativa *privacy*, «inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali»¹⁶.

Maggiori difficoltà si sono invece riscontrate in relazione alla qualifica, secondo la normativa di protezione dei dati personali, da riferire all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)¹⁷, in connessione col ruolo dal medesimo svolto rispetto alle indicazioni di qualità relative ai prodotti agroalimentari.

¹³ Considerando 10 Reg. (UE) 2024/1143.

¹⁴ I quali definiscono tale figura, rispettivamente, come «l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa» o «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali», precisando che «quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o» – nel secondo caso – «degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri». Cfr. V. CIMINA, *The data protection concepts of 'controller', 'processor' and 'joint controllership' under Regulation (EU) 2018/1725*, cit., pp. 640 ss.; A. D'OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento*, in AA.VV., *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, a cura di R. Panetta, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 146 ss.; D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, in AA.VV., *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 731 ss.

¹⁵ Art. 3, par. 2 e 3, Reg. (UE) 2024/1143.

¹⁶ Considerando 16 e 17 Reg. (UE) 2024/1143. Nelle corrispondenti disposizioni di cui al testo della Proposta (considerando 7 e 8) si discorreva impropriamente di «owners of personal data» (nella versione italiana tradotto come «i titolari dei dati personali»), per cui il GEPD (Parere 15/2022, punto 9), in riferimento alla prima, aveva raccomandato di sostituire l'espressione con quella di «data subjects» (appunto, «gli interessati»), indicazione poi accolta in entrambe le disposizioni.

¹⁷ Istituito dal Reg. (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. Su tale agenzia cfr. A. VON MUHLEND AHL, *The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, in «AIDA», 2017, pp. 135 ss.

Infatti, in origine, la Proposta di Regolamento contemplava anche la possibilità di un coinvolgimento di tale Ufficio nella procedura di registrazione nella fase unionale, con compiti di assistenza alla Commissione per l'esame delle domande, compreso lo svolgimento delle procedure di opposizione¹⁸. Tuttavia, nonostante risultasse evidente che l'espletamento di siffatti compiti potesse verosimilmente richiedere il trattamento di dati personali, a tale previsione non si accompagnava alcuna indicazione in ordine alla qualifica *privacy* conseguentemente assunta dall'agenzia. Sul punto, il Garante europeo della protezione dei dati aveva avuto modo di raccomandare di includere nel testo legislativo un esplicito riferimento ai ruoli e alle responsabilità dell'EUIPO in merito al trattamento dei dati personali e, in particolare, di attribuirvi espressamente la qualifica di "contitolare del trattamento" insieme alla Commissione nelle procedure di relativa competenza; figura che, ai sensi dell'art. 28 EUDPR, ricorre allorché due o più titolari del trattamento ne determinino congiuntamente le finalità e i mezzi. Ad avviso del Garante, infatti, nel caso di specie siffatto requisito veniva a risultare integrato, nella forma di una convergenza di decisioni riguardo ai detti elementi, in ragione dell'inestricabile collegamento tra i compiti dei due attori coinvolti¹⁹. L'attribuzione di tale qualifica avrebbe poi comportato, in virtù del predetto articolo, la necessità di un accordo interno volto a determinare, in maniera trasparente, le rispettive responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, salvo che a ciò provveda il diritto unionale o nazionale²⁰,

¹⁸ Cfr. spec. artt. 17 e 19 della Proposta, nonché il relativo Capo V del Titolo II (artt. 46 e 47), intitolato «Assistenza tecnica», con le precisazioni di cui al considerando 40 della medesima; il precedente considerando 39 discorreva di una «esternalizzazione parziale all'EUIPO», fermo restando che la Commissione sarebbe rimasta «responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate».

¹⁹ Richiamando su tali aspetti Corte Giust., 5 giugno 2018, in causa C-210/16, in curia.europa.eu (su cui G.M. RICCIO, *Titolarità e contitolarietà nel trattamento dei dati personali tra Corte di giustizia e Regolamento privacy*, in «Nuova giur. civ. comm.», 2018, I, pp. 1805 ss.); EDPS, *Guidelines on the concepts of controller, processor and joint controllership under Regulation (EU) 2018/1725*, 7 novembre 2019, in www.edps.europa.eu; EDPB, *Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*, 2 settembre 2020 (v. ora la versione 2.1 del 20 settembre 2022), in www.edpb.europa.eu.

²⁰ Così l'art. 28 EUDPR (similmente all'art. 26 GDPR), il quale prosegue precisando che tale accordo «può designare un punto di contatto per gli interessati», «riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati», deve essere «messo a disposizione dell'interessato» nel suo «contenuto essenziale» e, indipendentemente dalle proprie disposizioni, non toglie che «l'interessato può esercitare i propri diritti» secondo la normativa *privacy* «nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento». Cfr. V. CIMINA, *The data protection concepts of 'controller', 'processor' and 'joint controllership' under Regulation (EU) 2018/1725*, cit., pp. 645 ss.; M.L. SALVATI, *Art. 26*, in AA.VV., *GDPR e Normativa Privacy*.

e in tal senso il Garante europeo aveva invitato il legislatore ad abilitare la Commissione ad adottare un apposito atto di esecuzione²¹.

Senonché, com'è noto, il ruolo attribuito all'EUIPO dal Regolamento definitivamente approvato nell'ambito delle procedure in questione è stato poi fortemente ridimensionato²², rimanendo sostanzialmente limitato alla gestione e all'aggiornamento del registro dell'Unione – creato e tenuto dalla Commissione – per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche²³. Così, a fronte di ciò, il legislatore unionale ha – sì – introdotto l'espressa attribuzione all'EUIPO di una qualifica in base alla normativa di protezione dei dati personali, come raccomandato dal Garante europeo, ma l'ha individuata non in quella di “contitolare del trattamento” (*joint controller*), bensì in quella di “responsabile del trattamento” (*processor*) in relazione ai dati personali legati appunto al registro dell'Unione

Commentario, a cura di G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario, Wolters Kluwer, Milano, 2022, pp. 326 ss.

²¹ V. il Parere del GEPD 15/2022, spec. punti 12-15 e 23(2).

²² Significativamente, la Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio in occasione dell'adozione del Reg. (UE) 2024/1143, in eur-lex.europa.eu, ha inteso sottolineare l'esclusiva responsabilità della Commissione con riguardo a tutte le procedure ivi previste, rilevando che essa possa essere assistita solo quanto all'esecuzione di compiti amministrativi, se e nella misura in cui ciò sia possibile ai sensi del quadro giuridico vigente, ed esortandola a informare annualmente i co-legislatori sull'assistenza ricevuta.

²³ Art. 22, par. 1 e 2, Reg. (UE) 2024/1143. L'art. 16, par. 1, Reg. di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione (su cui *infra*, par. 4) ha precisato che tale registro, di cui è titolare la Commissione, è istituito come soluzione digitale, gestita dall'EUIPO, che la ospita sui propri server, conformemente al predetto par. 2, e a cui la Commissione mette a disposizione i dati pertinenti. Il punto è stato ripreso anche dall'*administrative agreement* stipulato tra la DG AGRI e l'EUIPO il 6 dicembre 2024 (Ref. ARES(2024)8733906 – 06/12/2024, disponibile all'indirizzo https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en#new-gi-regulation-entering-into-force) in sostituzione del precedente accordo del 17 dicembre 2019 alla luce del rinnovato quadro normativo, con cui si è peraltro concordato di proseguire nella cooperazione in merito allo sviluppo di *GI View*, *database* contenente «registered and extended data, beyond those included in the Union register», nonché al «pre-assessment of geographical indication applications in the agricultural sector» – «Without prejudice to Regulation (EU) 2024/1143» e «in line with the conditions set out in the Joint declaration» (sopra citata) – che «will be limited to EUIPO providing a non-binding opinion on GI applications it receives from DG AGRI», la quale «remains fully responsible for the decision taking with respect to GI applications for the agricultural sector as this remains the exclusive competence of the Commission». Le parti si sono inoltre impegnate a cooperare nello sviluppo del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio sulla base degli atti delegati della Commissione in attuazione dell'art. 35, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143. Alle «Personal data protection provisions» viene dedicato l'art. 15, ove si prevede che «1. Any personal data relating to the implementation of this Administrative Agreement will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725. 2. Wherever necessary, the Parties will determine their respective responsibilities for compliance with the data protection obligations in a separate written arrangement».

delle indicazioni geografiche²⁴. Si tratta, in sostanza, del soggetto – persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo – che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento²⁵, sicché si è precisato che l’Ufficio «non dovrebbe disporre di alcun potere discrezionale per influire sulla finalità e sugli elementi essenziali del trattamento dei dati personali»²⁶.

Il punto si presta a un interessante raffronto con quanto previsto dal regolamento europeo sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali²⁷, nel quale all’EUIPO è invece assegnata, di regola, la responsabilità delle procedure a livello unionale e il compito di istituire e mantenere il registro dell’Unione²⁸. Coerentemente, quindi, sul piano della protezione dei dati personali, viene attribuita all’Ufficio la qualifica di “titolare del trattamento”, nonché – a seguito di apposita raccomandazione in tal senso del Garante europeo della protezione dei dati²⁹ – quella di “contitolare” dello stesso allorché ne determini le finalità e i mezzi congiuntamente alla Commissione³⁰.

²⁴ Art. 3, par. 4, Reg. (UE) 2024/1143. Nel *Privacy statement - register of agricultural GIs*, reperibile all’indirizzo https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product_it, e nel *Privacy statement* pubblicato in calce alla pagina <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/?locale=ga>, relativi al trattamento delle domande di registrazione di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite e alla loro pubblicazione nel registro dell’Unione *eAmbrosia* e nel portale *Glview*, si afferma che nello svolgimento del pre-esame delle domande l’EUIPO agisce come “processor” e che quest’ultimo e la DG AGRI con riguardo a *Glview* «act as joint controllers in relation to processing certain personal data», rinviando per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di entrambi «as joint controllers» e del primo «as a sole controller» all’apposita dichiarazione *privacy* pubblicata all’indirizzo www.tmdn.org/giview/gi/privacy.

²⁵ Artt. 3, n. 12, e 29 EUDPR; artt. 4, n. 8, e 28 GDPR. Cfr. V. CIMINA, *The data protection concepts of ‘controller’, ‘processor’ and ‘joint controllership’ under Regulation (EU) 2018/1725*, cit., pp. 642 ss.; A. D’OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento*, cit., pp. 160 ss.; D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, cit., pp. 754 ss.; E. MAIO, *Art. 28 GDPR*, in *Commentario del codice civile*, cit., pp. 564 ss.

²⁶ Considerando 16 Reg. (UE) 2024/1143.

²⁷ Reg. (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i Reg. (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, su cui v. G. SANSEVERINO, *La protezione delle indicazioni geografiche nei nuovi regolamenti UE: quadro disciplinare e aspetti economico concorrenziali*, in «Dir. pubbl. eur. - Rass. online», 2025, pp. 68 ss.; G. REMOTTI, *Le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 34 ss.; evidenza come esso rappresenti una testimonianza del «modello innovativo ed espansivo» offerto dalla disciplina europea delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari F. ALBISINNI, *Indicazioni Geografiche e innovazioni disciplinari: il nuovo Pacchetto Qualità*, in «Consortium», 2024, 2, pp. 6 ss.

²⁸ Cfr., soprattutto, gli artt. 7, par. 1, 21 ss. e 37 Reg. (UE) 2023/2411.

²⁹ Col Parere 10/2022, del 2 giugno 2022, di cui viene dato atto nel considerando 80 Reg. (UE) 2023/2411.

³⁰ Art. 5 («Protezione dei dati») e considerando 10 Reg. (UE) 2023/2411. La prima di tali disposizioni, inoltre, designa quali titolari del trattamento, in relazione alle procedure per le quali

3. BASE DI LICEITÀ, CATEGORIE DI DATI TRATTATI, TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Proseguendo nella disamina, un vero e proprio punto focale dell'impianto disciplinare in esame risiede nell'individuazione della base giuridica, o condizione di liceità, in grado di giustificare il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure oggetto del nuovo pacchetto qualità, che il regolamento identifica nella necessità del medesimo per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico³¹. Ciò sulla base dell'importante rilievo per cui le procedure che lo implicano hanno natura pubblica e sono necessarie per il corretto funzionamento del sistema ai fini della protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, sottolineandosi altresì la necessità delle informazioni sui soggetti interessati al fine di individuarne le responsabilità e di garantire una concorrenza leale e condizioni di parità tra gli operatori. Lo stesso legislatore, inoltre, non manca di rimarcare come in alcuni casi il trattamento dei dati personali risulti al contempo funzionale anche alla soddisfazione di interessi propri delle stesse persone cui i dati si riferiscono, in quanto indispensabile affinché i produttori e i loro gruppi possano perseguire i loro interessi o godere dei loro diritti. È questo il caso, ad esempio, del trattamento che avvenga in relazione alla concessione di un periodo transitorio nel corso

sono competenti, anche la Commissione e le autorità degli Stati membri. La seconda, poi, precisa che il trattamento dei dati personali richiesto dalle procedure previste è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, poiché funzionale a identificare gli attori coinvolti, e deve rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali ex artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. in tal senso anche il considerando 78, per la necessità che il regolamento rispetti i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta e che sia pertanto interpretato e applicato conformemente ad essi), soggiacendo agli obblighi imposti dal GDPR e dalla c.d. "Direttiva e-privacy" (Direttiva 2002/58/CE) nei confronti degli Stati membri e dall'EUDPR in capo alla Commissione e all'EU IPO.

³¹ Secondo quanto previsto dagli artt. 5, par. 1, lett. a), EUDPR, e 6, par. 1, lett. e), GDPR; i successivi paragrafi di tali articoli affermano che la base giuridica su cui si fonda siffatto trattamento debba essere stabilita dal diritto dell'Unione o – nel secondo caso – dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che può anche mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del regolamento (in proposito v. l'art. 2-ter e la Parte II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»). Cfr. M. DELL'UTRI, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in AA.VV., *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 223 ss.; D. POLETTI, *Art. 6 GDPR*, in AA.VV., *Codice della Privacy e Data Protection*, cit., pp. 199 s.; G. MULAZZANI, *Il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*, in AA.VV., *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., pp. 194 ss. Si noti che nei *Privacy statement* relativi alle operazioni di trattamento concernenti *eAmbrosia* e *GView*, sopra menzionati, viene individuata come base giuridica – in un caso accanto alla predetta, nell'altro in via esclusiva – quella della necessità del trattamento per l'adempimento di un obbligo legale al quale il titolare è soggetto, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. b), EUDPR, e 6, par. 1, lett. c), GDPR.

di una procedura di registrazione o modifica di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, alla designazione dei gruppi di produttori riconosciuti e all'inclusione dei loro nomi nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche, alla compilazione dell'elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica tenuto dagli Stati membri, o alla predisposizione e al funzionamento del sistema che rilascia l'attestazione del rispetto del disciplinare³².

Tali considerazioni conducono a un altro profilo di grande rilievo della problematica in discorso, riguardante le categorie di dati personali trattati, nonché le occasioni e le tipologie del trattamento, implicate nell'ambito delle procedure relative ai prodotti di qualità.

I dati personali che più frequentemente vengono in gioco nel contesto in esame sono rappresentati da nominativi e recapiti di persone fisiche, che possono figurare nella documentazione, cartacea o digitale, inerente alle procedure previste dal regolamento, ad esempio nell'ambito dei nomi di richiedenti, oppositori, organismi delegati e di certificazione dei prodotti, persone fisiche delegate a determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, beneficiari di periodi transitori, produttori inclusi nell'elenco degli operatori e nello strumento che rilascia l'attestazione del rispetto del disciplinare. Conseguentemente, tali dati sono trattati, sempre in via esemplificativa, in relazione alla designazione di tali soggetti, all'inclusione delle denominazioni dei gruppi di produttori riconosciuti nel registro dell'Unione, alle procedure di controllo relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sia a livello nazionale che unionale³³.

³² Cfr. il considerando 13 Reg. (UE) 2024/1143. Sottolinea il rilievo primario attribuito alle collettività di produttori (su cui v., altresì, N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 328 ss.; C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2025, spec. pp. 75 ss.), investite anche del «governo della denominazione nel mercato», dal nuovo regolamento, che «individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti centrali per la realizzazione delle finalità assegnate ai Prodotti di Qualità, e dunque delle stesse finalità assegnate alla PAC», F. ALBISINNI, *Un Laboratorio di innovazione permanente*, in «Riv. dir. alim.», 2024, 1, pp. 1 ss., ove si evidenzia altresì come le stesse siano «chiamate a rispondere alle domande, anche in tema di sostenibilità, dell'intera società, complessivamente intesa, oltre che dei produttori e dei consumatori» (su quest'ultimo punto v. altresì M.C. RIZZUTO, *Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143*, in «Persona e mercato», 2024, pp. 615 ss.; D. CRISTALLO, *Geographical Indications, Sustainability, and Competition Law: Navigating the Intersection of Quality Standards and Sustainability Agreements*, in «Eur. Food Feed L. Rev.», 2025, pp. 10 ss.; G. PISCIOTTA TOSINI, *Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGP secondo le regole del nuovo regolamento 1143 del 2024: l'esperienza nell'ambito del progetto Prin Pnrr INWINE*, in «Riv. dir. alim.», 2025, 1, pp. 14 ss.).

³³ Cfr. il considerando 12 Reg. (UE) 2024/1143. Sulle procedure disciplinate dal nuovo regolamen-

Di norma, il trattamento dei dati personali in questione si inverte nelle forme, per un verso, dello scambio dei documenti che li contengono tra i vari attori pubblici e privati coinvolti e, per altro verso, della loro archiviazione. Seppur in linea di massima escluse, tuttavia, possono talvolta rendersi necessarie per il corretto espletamento delle procedure anche la comunicazione a terzi o la pubblicazione dei dati personali in questione da parte degli Stati membri e della Commissione, i quali devono pertanto ritenersi a ciò abilitati. Così, ad esempio, in caso di opposizione, la Commissione comunica al richiedente e all'opponente le rispettive informazioni, al fine di metterli in contatto in vista dell'avvio delle consultazioni e del possibile raggiungimento di un accordo. Analogamente, la pubblicazione del nome del gruppo di produttori riconosciuto nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche è necessaria per ragioni di trasparenza e di dimostrabilità del relativo *status*; quella del nome del produttore beneficiario di un periodo transitorio per l'uso di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, menzionato nel regolamento della Commissione o nell'atto nazionale di concessione, affinché il medesimo possa esercitare i conseguenti diritti e in modo da garantire condizioni di parità; quella dei nomi dei soggetti delegati a compiti relativi ai controlli ufficiali e degli organismi di certificazione dei prodotti, pubblicati rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie dei propri territori o di paesi terzi, al fine di consentire la piena trasparenza delle procedure di controllo. Ancora, si prevede che siano altresì pubblicati i nominativi di soggetti richiedenti modifiche o cancellazioni, in particolare per esigenze connesse alla loro identificazione e alla contestabilità del relativo interesse da parte di potenziali oppositori³⁴.

4. LE COMPETENZE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE E IL REGOLAMENTO (UE) 2025/26

Un altro punto che merita di essere evidenziato è rappresentato dalla previsione, nell'ambito delle competenze esecutive attribuite alla Commissione³⁵ al fine di

to cfr. A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare*, cit., pp. 623 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Cacucci, Bari, 2024, pp. 324 ss.; G. DE LUCA, *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 375 ss.

³⁴ Cfr. il considerando 14 Reg. (UE) 2024/1143. In proposito il GEPD, nel citato Parere 15/2022, punti 18-19, aveva evidenziato l'insufficienza di un generico richiamo all'interesse pubblico e alla trasparenza per la giustificazione di siffatte forme di trattamento, occorrendo piuttosto indicare specificamente gli obiettivi e le categorie di dati per cui esse si rendessero necessarie.

³⁵ Da esercitarsi mediante l'adozione di atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui

garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento³⁶, del compito di adottare atti di esecuzione volti, tra l'altro, a specificare il formato e la presentazione e a prescrivere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali in relazione alla documentazione di accompagnamento³⁷, al documento unico³⁸, alle opposizioni³⁹ e agli estratti del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche⁴⁰.

A tal proposito va segnalato che il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26⁴¹, nello stabilire, tra le altre cose, norme uniformi relative al contenuto dei moduli da utilizzare e alle modalità di presentazione in relazione a determinate procedure, ha previsto che la Commissione riceva separatamente, in appositi allegati, e non pubblici, nell'ambito della comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria o temporanea del disciplinare, a differenza dei nomi, i recapiti delle autorità dello Stato membro o del Paese terzo o del gruppo di produttori stabilito o residente in un Paese terzo che ne sia autore⁴². Analoghe disposizioni sono dettate in merito alle richieste di

all'art. 88, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143, che fa rinvio all'art. 5 Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Al riguardo v. F. GENCARELLI, *Il Trattato di Lisbona e la nuova comitologia*, in «Dir. com. scambi internaz.», 2012, pp. 1 ss.

³⁶ V. già il considerando 77 Reg. (UE) 2024/1143.

³⁷ Art. 12, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143. Essa comprende, tra l'altro, in base al par. 1, lett. b) e c), del citato articolo, il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente e di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che verificano il rispetto del disciplinare.

³⁸ Art. 50, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143, per i prodotti agricoli; art. 110 Reg. (UE) n. 1308/2013, come sostituito dall'art. 84, par. 9, Reg. (UE) 2024/1143, per il settore vitivinicolo; art. 42 Reg. (UE) 2019/787, come sostituito dall'art. 85, par. 8, Reg. (UE) 2024/1143, per le bevande spiritose. In riferimento alla prima ipotesi, il considerando 77 discorre di dati personali «protetti», ma la permanenza di quest'ultimo termine sembra doversi considerare alla stregua di un mero refuso, atteso che lo stesso, adoperato ripetutamente nella Proposta, è stato espunto dal testo definitivo in tutte le altre occorrenze, a seguito dei rilievi con cui il GEPD – nel citato Parere 15/2022, punto 10 – aveva evidenziato il rischio che l'utilizzo di tale espressione, priva di alcuna definizione, potesse ingenerare confusione riguardo al raggio operativo delle pertinenti disposizioni e all'interazione con il quadro giuridico in tema di *data protection* applicabile.

³⁹ Artt. 17, par. 11, e 61, par. 11, Reg. (UE) 2024/1143, rispettivamente per quelle relative alle domande di registrazione di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite.

⁴⁰ Art. 23, par. 3, Reg. (UE) 2024/1143.

⁴¹ Reg. di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del Reg. (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 2019/34 e che abroga i Reg. di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236. V., per un confronto, il progetto di Reg. di esecuzione della Commissione relativo all'applicazione del Reg. (UE) 2023/2411, Documento Ares(2025)2427477, 26 marzo 2025, in eur-lex.europa.eu.

⁴² Artt. 12, par. 1, e 13, par. 1, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le modifiche ordinarie e per quelle temporanee; v. altresì gli allegati V e VI al regolamento.

cancellazione di registrazioni, con riferimento ai recapiti delle persone fisiche o giuridiche, del gruppo di produttori riconosciuto e dell'agente loro rappresentante, delle autorità e degli organismi coinvolti nella relativa presentazione, in vario modo e a seconda delle circostanze, o nella verifica del rispetto delle disposizioni del disciplinare⁴³. Inoltre, quanto alle domande di approvazione di modifiche del disciplinare, è stato previsto che la ricezione separata e l'omissione della pubblicazione debba riguardare, oltre ai recapiti, anche i nomi stessi dell'autorità statale e del gruppo di produttori richiedenti, nonché l'eventuale documentazione di accompagnamento, indicante tra l'altro gli organismi delegati o di certificazione dei prodotti e le persone fisiche che verificano il rispetto del disciplinare⁴⁴.

Diversamente, si prevede la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche o giuridiche figuranti nel documento unico relativo a indicazioni geografiche e nel disciplinare relativo a specialità tradizionali garantite⁴⁵. Inoltre, è stabilito che il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche e il relativo estratto contengano, se del caso, il nome e l'indirizzo e, se disponibili, eventuali altre informazioni di contatto del gruppo di produttori riconosciuto⁴⁶, e che l'attestazione del rispetto del disciplinare e l'estratto dell'elenco di operatori approvati contengano, tra l'altro, il nome, le informazioni di contatto e un numero di identificazione di serie dell'operatore, nonché il nome e i recapiti dell'organismo delegato o della persona fisica cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali o dell'autorità responsabile dell'estratto dell'elenco⁴⁷.

⁴³ Artt. 14, par. 1 e 6, e 30, par. 1 e 6, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite; v. altresì gli allegati VII, VIII, XIV e XV al regolamento.

⁴⁴ Artt. 10, par. 4, e 28, par. 2, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le modifiche dell'Unione relative a indicazioni geografiche e per le modifiche riguardanti specialità tradizionali garantite; v. altresì gli allegati IV e XIII al regolamento. Degno di menzione appare anche l'art. 35, par. 4, del citato regolamento, là dove, nel disporre che ciascuno Stato membro comunichi alla Commissione un punto di contatto comprendente «un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio», precisa che «Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali», sicché «Nessun dato identifica persone fisiche né informazioni personali».

⁴⁵ Rispettivamente, artt. 4, par. 4, e 23, par. 2, Reg. (UE) 2025/26.

⁴⁶ Art. 16, par. 2, lett. l), Reg. (UE) 2025/26, richiamata anche dal successivo par. 6; la lett. m) del medesimo par. 2 prevede che nel predetto registro siano inclusi anche i nomi e gli indirizzi delle autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, così come anche nel registro dell'Unione delle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. j) dello stesso regolamento.

⁴⁷ Cfr. le lett. b), c) e d) dell'art. 17, par. 2, e dell'art. 33, par. 2, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite.

Relativamente all'opposizione, poi, si è disposto che la stessa debba contenere il nome e i recapiti dell'autorità dello Stato membro o del Paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che la presenti, con l'autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possano esservi contenuti⁴⁸.

5. DISCIPLINA DEL MERCATO, INTERESSE PUBBLICO E TUTELA DELLA PERSONA. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ebbene, il poliedrico impianto normativo dinanzi esaminato, poggiante sull'emblematica riaffermazione della caratura fondamentale della *personal data protection* e con la puntuale individuazione del ruolo da ciascun attore ricoperto ai sensi del quadro giuridico in materia, si mostra in grado di preservarne la piena cogenza ed effettività anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati negli ambiti disciplinati dal nuovo pacchetto qualità⁴⁹. Qui il perseguimento delle istanze pubblicistiche sottese alle procedure relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite viene a coniugarsi con le esigenze connesse alla tutela della *privacy*, offrendo una base giustificativa per significative forme di trattamento di dati personali e conformandone al contempo lo statuto senza compromettere la salvaguardia

⁴⁸ Cfr. le lett. d) e h) dell'art. 9, par. 1, e dell'art. 27, par. 1, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente circa le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, nonché gli allegati II e XI al regolamento, recanti i rispettivi moduli, ove si richiede (rispettivamente, punti 6 e 4) l'indicazione del titolo, del nome e del cognome, dell'indirizzo, del telefono e dell'email della persona di contatto e si prevede (punti 11 e 9) la necessità di barrare una casella per la prestazione del consenso «al fine» – esplicitato soltanto nel primo caso – «di permettere adeguate consultazioni con il richiedente». E ciò nonostante la comunicazione «all'autorità, all'organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica» o «la richiesta di cancellazione» del nome e dei recapiti «dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione», evidentemente necessaria per il corretto svolgimento delle procedure nel pubblico interesse [considerando 13 e 14 Reg. (UE) 2024/1143], sia espressamente prescritta dal dettato normativo [cfr. artt. 2, par. 3, e 10, par. 3, Reg. delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che richiamano gli artt. 17, par. 4, e 61, par. 4, Reg. (UE) 2024/1143]. Per talune criticità concernenti il consenso al trattamento dei dati personali nel contesto della registrazione dei segni geografici v. S. CARMIGNANI, *Pacchetto qualità e diritti tra sussidiarietà e funzionalizzazione*, in questo Quaderno. Il nome dell'opponente o degli opposenti deve poi essere contenuto anche nella notifica dei risultati delle consultazioni, come previsto dalle lett. c) degli artt. 9, par. 2, e 27, par. 2, Reg. (UE) 2025/26.

⁴⁹ Come rammentato dal GEPD nel Parere 15/2022, punto 13, «the concepts of controller, joint controller and processor play a crucial role in the application of data protection law, since they determine who is responsible for compliance with different data protection rules, and how data subjects can exercise their rights in practice».

delle garanzie della persona⁵⁰. Tale quadro giuridico, inoltre, con l'indicazione analitica di vari aspetti inerenti, tra l'altro, alle diverse categorie di informazioni personali implicate, alle circostanze che ne esigono la pubblica disponibilità e alla previsione della loro esclusione o anonimizzazione, risulta porsi, per lo più, in sintonia col principio di "minimizzazione dei dati", il quale esige che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento⁵¹, ossia – nel caso in questione – per la corretta gestione del sistema relativo alle indicazioni di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. Inoltre, le disposizioni richiamate appaiono altresì rispondenti al principio di proporzionalità stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 52, par. 1, in virtù del quale possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti – come appunto il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali *ex artt.* 7 e 8 – solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui⁵².

Del resto, il legislatore europeo sembra aver inteso prendere le mosse proprio da non dissimili premesse, allorché nel regolamento del 2024 ha proclamato la necessità che «In linea di principio e al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei dati personali, i documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti non dovrebbero contenere dati personali» e che «Qualora ciò non sia possibile, le informazioni che potrebbero contenere dati personali, quali i recapiti delle persone fisiche, dovrebbero essere presentate in documenti specifici distinti»⁵³. E anche la Commissione, nel predetto regolamento

⁵⁰ Cfr., in prospettiva generale, F. MODAFFERI, *Il regime particolare dei trattamenti dati effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*, in AA.VV., *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato*, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 357 ss.

⁵¹ Artt. 5, par. 1, lett. c), GDPR e 4, par. 1, lett. c), EUDPR. Cfr. S.G. BATTISTINI, L. MATARAZZO, L. ZANETTI, *Il principio di minimizzazione dei dati*, in AA.VV., *Dati personali. Protezione, libera circolazione e governance*, 1, *Principi*, a cura di F. Bravo, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, pp. 231 ss.; G. MALGIERI, *Art. 5 GDPR*, in AA.VV., *Codice della Privacy e Data Protection*, cit., pp. 186 s.

⁵² Sul punto cfr. le raccomandazioni già espresse dal GEPD nel Parere 15/2022, punto 19, ove si richiamano Corte Giust., 16 dicembre 2008, in causa C-73/07; Corte Giust., 8 aprile 2014, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12; Corte Giust., 6 ottobre 2015, in causa C-362/14; Corte Giust., 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15. Su tale principio cfr. S. GUIDA, D. TOZZI, *La valutazione della proporzionalità delle misure che limitano i diritti fondamentali della privacy nelle nuove linee guida del Garante europeo della protezione dei dati*, in «EJPLT», 2020, 1, pp. 195 ss.; R. PALLADINO, *Il principio di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2024, pp. 165 ss.

⁵³ Così il considerando 11 Reg. (UE) 2024/1143. Merita segnalare che sul sito *web* <https://agriculture.ec.europa.eu/>, nella sezione «Informativa sulla privacy» della pagina «Registrazione della

di esecuzione, ha enfatizzato l'affermazione per cui la pubblicazione dei dati personali debba essere evitata a meno che non sia necessaria per l'esercizio dei diritti garantiti dalle procedure stesse⁵⁴.

Proprio a quest'ultimo riguardo va però rilevato che non sembra essersi tenuto nella debita considerazione il monito del Garante europeo della protezione dei dati circa la necessità, in virtù dei predetti principi, che la determinazione delle categorie di dati personali necessarie a raggiungere le finalità del trattamento fosse specificata direttamente nello stesso regolamento emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e non già rimessa agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Né a tal proposito risulta che il Garante europeo sia stato previamente consultato, nonostante la chiara incidenza delle disposizioni esecutive in parola sul diritto alla protezione dei dati personali⁵⁵. Ancora, di là dalle sporadiche cautele sopra menzionate circa la comunicazione e la pubblicazione dei recapiti nell'ambito di talune procedure, non può dirsi recepita in maniera compiuta l'indicazione della medesima autorità unionale nel senso dell'opportunità, al fine di limitare l'esposizione di dati personali al pubblico, di istituire una procedura tale da garantire che soltanto i soggetti in grado di dimostrare un legittimo interesse possano accedere a categorie ulteriori di informazioni, quali appunto i dati di contatto⁵⁶.

Sembrano potersi ritenere superate, invece, le criticità che avevano riguardato la previsione per cui la documentazione relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, in formato digitale o cartaceo, inclusi i dati personali in essa eventualmente contenuti, debba essere conservata per un periodo di dieci anni successivamente alla cancellazione della registrazione⁵⁷. Una durata tanto estesa, infatti, in assenza di un'espressa giustificazione nell'ambito della Proposta che ne comprovasse la proporzionalità, era stata ritenuta eccessiva dal Garante europeo alla luce del principio di "limitazione della conservazione", in virtù del quale i dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione

denominazione di un prodotto IG», e poi in modo quasi identico nella «Avvertenza importante» in *incipit* alla pagina «Domande di registrazione di nuovi prodotti IG», campeggia la dicitura: «Si consiglia ai richiedenti di escludere dalla domanda tutti i dati personali (compresi nomi, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica). I dati personali inclusi nella domanda sono considerati forniti secondo i termini di legge. Possono essere trattati ai fini della gestione di un'indicazione geografica ed essere pubblicati».

⁵⁴ Così i considerando 10 e 22 Reg. (UE) 2025/26.

⁵⁵ Il GEPD, nel Parere 15/2022, punto 20, aveva peraltro inteso richiamare l'attenzione sulla necessità di essere consultato, in base all'art. 42, par. 1, EUDPR, in relazione agli atti di esecuzione volti a definire il contenuto e la presentazione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche in caso di impatto sulla protezione dei dati personali.

⁵⁶ Così il Parere del GEPD 15/2022, punti 19 e 23(4).

⁵⁷ Art. 23, par. 6, della Proposta e ora artt. 22, par. 7, e 65, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143.

degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, o per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato⁵⁸. Poi, però, tale scelta, nella versione definitiva del testo, è stata esplicitamente motivata dal legislatore europeo in virtù dell'esigenza di garantire la conservazione delle informazioni storiche e di consentire il confronto con eventuali domande successive riguardanti nomi identici o simili⁵⁹.

In definitiva, deve riconoscersi l'importanza dell'ampio risalto assegnato dal legislatore europeo ai temi posti dall'interconnessione tra la normativa sulle indicazioni di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose, da un canto, e, dall'altro, quella sulla protezione dei dati personali – funzionale alla salvaguardia di beni primari quali la riservatezza, l'autodeterminazione informativa, l'identità personale, la dignità umana e al loro contemperamento con le esigenze di circolazione delle informazioni⁶⁰ –, attraverso disposizioni che non si limitano ad assumere una valenza meramente “amministrativo-burocratica”, ma che si caricano soprattutto di un pregnante respiro “sistemico-assiologico”. Queste, invero, appaiono significative di un'autentica consapevolezza in ordine alla necessità di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra principi e tra diritti eterogenei, punti di inestricabile confluenza di interessi pubblici e privati, patrimoniali e non patrimoniali, affinché la tutela del mercato, compreso quello dei prodotti di qualità, lungi dal porsi in antitesi con la tutela della persona, concorra piuttosto ad attuarla, nel rispetto della gerarchia dei valori che informa l'intero ordinamento giuridico e, quindi, anche le regole del cibo⁶¹.

⁵⁸ Artt. 5, par. 1, lett. e), GDPR e 4, par. 1, lett. e), EUDPR. Cfr. il Parere del GEPD 15/2022, punti 21-22 e 23(5), ove si raccomandava pertanto una riduzione del detto periodo qualora la documentazione in questione contenesse dati personali, richiamando anche il citato Parere del GEPD 10/2022, punto 15, ove, in relazione alla proposta di regolamento sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il Garante aveva espresso analoghi rilievi, i quali sembrano essere tuttavia rimasti privi di seguito. Cfr. A. CHIAPPINI, *Il principio di limitazione della conservazione*, in AA.VV., *Dati personali*, cit., 1, cit., pp. 293 ss.; G. MALGIERI, *Art. 5 GDPR*, cit., pp. 187 s.

⁵⁹ Così il considerando 15 Reg. (UE) 2024/1143.

⁶⁰ Cfr., in particolare, P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in «Foro nap.», 2018, pp. 481 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 107 ss.; P. STANZIONE, *Data Protection and vulnerability*, in «EJPLT», 2020, 2, pp. 9 ss.

⁶¹ Per tali indicazioni metodologiche cfr. P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, *passim*; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in «Rass. dir. civ.», 1995, pp. 84 ss. Sul «diritto alimentare» nella complessità di un «ordinamento multilivello»,

RIASSUNTO

Tra le novità più significative del Regolamento (UE) 2024/1143 vi è l'introduzione di specifiche disposizioni dedicate alla "protezione dei dati", poi integrate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26. Lo svolgimento delle procedure relative alle indicazioni di qualità può infatti implicare il trattamento di dati personali, come nomi e recapiti di persone fisiche, facendo così emergere varie questioni in ordine all'interazione tra i due ambiti normativi, su cui ha avuto occasione di esprimersi anche il Garante europeo della protezione dei dati. Il legislatore del "nuovo Pacchetto Qualità", dopo aver ribadito la natura fondamentale della privacy e la piena operatività dei Regolamenti (UE) 2018/1725 (EUDPR) e (UE) 2016/679 (GDPR), si è proposto di affrontare, mediante specifiche previsioni di cui il presente contributo rappresenta un primo tentativo di lettura e inquadramento, problematiche concernenti la base giuridica del trattamento, il ruolo dei soggetti coinvolti, le categorie di dati personali, le forme di trattamento, il periodo di conservazione.

ABSTRACT

One of the most significant innovations of Regulation (EU) 2024/1143 is the introduction of specific provisions dedicated to "data protection", later supplemented by the implementing Regulation (EU) 2025/26. The execution of procedures related to quality indications may indeed involve the processing of personal data, such as names and contact details of individuals, thus raising various issues regarding the interaction between the two regulatory frameworks, on which the European Data Protection Supervisor has also had the opportunity to express its views. The legislator of the "new Quality Package", after reaffirming the fundamental importance of privacy and the full applicability of Regulations (EU) 2018/1725 (EUDPR) and (EU) 2016/679 (GDPR), has sought to address issues related to the legal basis for processing, the role of the involved parties, the categories of personal data, the forms of processing, the retention period. This contribution represents an initial attempt at interpreting and framing these provisions.

connotato da «pluralismo delle fonti» e nondimeno radicato nella «dimensione costituzionale» e nella «prospettiva europea», cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet Giuridica, Milano, 2023, spec. pp. 10 s., 13 ss. e 35.